Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 141

GAZZETTA  UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 17 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1940-XVIII, n. 568.

Aggiornamenti alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente il servizio della assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai cappellani militari mantenuti permanentemente in servizio nello speciale ruolo transitorio di cui all'art. 24 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, è conferito il titolo di cappellano capo con assimilazione di rango al grado di capitano, fermo restando il trattamento economico stabilito dal medesimo art. 24.

Art. 2.

Alla tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, di cui all'allegato alla legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sono apportati i seguenti aumenti:

	Cappellani Capi	Cappellani
Regio esercito	8 (1)	23 (2)
Regia marina	2 (3)	4 (4)
Regia aeronautica	2 (5)	3 (6)
Regia guardia di finanza . .	—	3 (7)

(1) Di cui sei per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, ed uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Albania.

(2) Di cui due per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, e sei per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Albania.

(3) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

(4) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, e due per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Albania.

(5) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

(6) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana, ed uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Albania.

(7) Di cui uno per l'assistenza spirituale alle Forze armate dell'Albania.

Art. 3.

Il personale portato in aumento dall'articolo precedente e destinato nell'Africa Orientale Italiana o in Albania non è collocato fuori ruolo, essendo compreso nei relativi ruoli organici, aumentati in conformità dell'articolo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 569.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di L. 7.000.000 da ripartirsi in ragione di L. 1.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 3.000.000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42 per la concessione di una sovvenzione straordinaria in favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi 1939-40 e 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 570.

Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma tra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a procedere all'acquisto per esigenze statali dell'edificio sito in Roma tra le vie Flavia, Aureliana, Giosuè Carducci e Mario Pagano per il prezzo di L. 13.900.000.

Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo, è autorizzata l'espropriazione del detto edificio ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con suo decreto, nello stato di previsione della spesa del proprio Ministero per il corrente esercizio finanziario, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 571.

Conto consuntivo della Regia Azienda Monopolio Banane per l'esercizio finanziario 1935-36.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate della Regia Azienda Monopolio Banane accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1936-37, in . . . . L. 38.691.877,70
delle quali furono riscosse . . . . . » 26.728.528,05

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 11.963.349,65

Art. 2.

Le spese della Regia azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 38.691.877,70
delle quali furono pagate . . . . . . » 19.966.989,85

e rimasero da pagare . . . . L. 18.724.887,85

Art. 3.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti in . . . . L. 11.963.349,65

per somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 1).

Art. 4.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti in . . . . L. 18.724.887,85

per somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (art. 2).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 572.

Autorizzazione al comune di San Fedele, in provincia di Como, a modificare la propria denominazione in « San Fedele Intelvi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di San Fedele, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 62 del 7 novembre 1939-XVIII, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « San Fedele Intelvi »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Como, in seduta 16 gennaio del corrente anno, con deliberazione n. 13812.39;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Fedele, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Fedele Intelvi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 aprile 1940-XVIII, n. 573.

Autorizzazione al comune di Piandicastello, in provincia di Pesaro-Urbino, a modificare la propria denominazione in « Mercatino Conca ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Piandicastello chiede, in esecuzione della propria deliberazione 8 marzo 1939-XVII, n. 215, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel Comune in « Mercatino Conca »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pesaro-Urbino in adunanza 2 ottobre 1939-XVII;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piandicastello, in provincia di Pesaro-Urbino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Mercatino Conca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 574.

Autorizzazione al comune di Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, a modificare la denominazione della frazione Casino in « Monforte San Giorgio Marina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Monforte San Giorgio, in esecuzione della deliberazione 20 gennaio 1939-XVII, n. 1, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Casino in « Monforte San Giorgio Marina »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Preside della provincia di Messina con deliberazione 10 giugno 1939-XVII, n. 383, ratificata dal Rettorato in seduta 5 febbraio del corrente anno;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Casino in « Monforte San Giorgio Marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 66. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 575.

16ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

Relazione dell'Ecc. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 6 maggio 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40.

MAESTÀ,

Per provvedere all'acquisto, all'adattamento e all'arredamento della villa « all'Erta » in Firenze ed a talune spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, è necessario inscrivere, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri per l'esercizio corrente, le somme di L. 2.400.000 e L. 2.995.285.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1939-40 sono disponibili L. 7.999.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1939-40 è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni trecentonovantacinquemila duecento ottantacinque (L. 5.395.285) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'esercizio medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 404 *quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento della villa « all'Erta » in Firenze . . . . L. 2.400.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 63. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 2.995.285

Totale . . . L. 5.395.285

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 576.

Riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una generale sistemazione dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per adeguarli alle nuove esigenze dei servizi;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, e *C* allegate al R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Le promozioni ad ispettore generale sono conferite, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ingegneri capi che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso per la nomina a geometra aggiunto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923; oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 4.

Il posto di computista traduttore verrà conferito ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, con l'osservanza delle altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.

Gli aspiranti debbono avere età non superiore ad anni trenta, salvo gli aumenti previsti dalle disposizioni vigenti, ed essere forniti di diploma di licenza di scuola media inferiore, o di qualcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento professionale, regie o pareggiate. Sono anche validi, ai fini dell'ammissione al concorso, il diploma di licenza ginnasiale o tecnica conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati da pubbliche scuole professionali e commerciali estere e riconosciuti equipollenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare, mediante lettura, traduzione orale e conversazione, di avere la piena conoscenza della lingua tedesca e di almeno un'altra lingua straniera.

Il posto di assistente alla vigilanza istituito con il R. decreto 15 maggio 1939-XVII, n. 758, è soppresso.

L'impiegato che attualmente occupa tale posto è trasferito, col proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo di gruppo *C* del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, prendendovi posto nell'ordine risultante dalla propria anzianità di grado.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Gli attuali due ispettori superiori sono inquadrati fra gli ingegneri capi, precedendo costoro nel relativo ruolo e conservando la qualifica di ispettore superiore nonchè la rispettiva anzianità di grado.

Nella prima attuazione del presente decreto essi sono scrutinati per la promozione ad ispettore generale indipenden-

temente dall'anzianità di grado ed alla sola condizione che non abbiano usufruito, per la promozione al grado 6°, dell'agevolazione di cui all'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767.

Qualora non siano ritenuti promovibili in tale scrutinio, si renderà per essi applicabile, nei successivi scrutini, la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Sino al termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767, continuano ad essere operative le riduzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del 1° comma di detto articolo, nei limiti dei posti che sarebbero stati conferibili secondo le tabelle *A* e *B* allegate al decreto medesimo.

Art. 7.

Le promozioni ai posti di ingegnere principale di Sezione (grado 8° del gruppo *A*), vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulteranno disponibili dopo aver detratto quelli da attribuire ai vincitori del concorso per esami di merito distinto bandito con decreto Ministeriale 22 luglio 1939-XVII, saranno conferite, con riserva di anzianità a favore dei vincitori medesimi, ai funzionari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto l'idoneità nel concorso per merito distinto bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVI, in base alla graduatoria del concorso quando abbiano raggiunta l'anzianità richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 1933, i detti idonei saranno collocati nella graduatoria di merito approvata con decreto Ministeriale 28 agosto 1938-XVII, intercalandosi in ragione di un idoneo per ognuno dei funzionari iscritti in tale graduatoria, con precedenza per l'idoneo.

Gli altri posti eventualmente disponibili saranno conferiti con l'osservanza delle disposizioni normali.

Art. 8.

I posti che nella prima applicazione del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale della carriera di gruppo *A* potranno essere conferiti mediante concorso per titoli agli aspiranti forniti di diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito nel Regno, i quali non abbiano compiuta l'età di anni trenta, salvo gli aumenti a tale limite stabiliti dalle vigenti disposizioni e salva la eccezione di cui al penultimo comma del presente articolo.

Coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione di accertarsi, nei modi che saranno stabiliti dal bando di concorso, della idoneità fisica e della maturità tecnica professionale dei candidati.

Al concorso di cui al 1° comma del presente articolo, nonchè a quelli che verranno banditi per coprire i posti che si renderanno disponibili entro il 1° luglio 1942-XX, potranno partecipare, senza limiti di età, coloro i quali, alla data del presente decreto, siano già in servizio non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato ed abbiano, alla data del bando di concorso esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere.

In ogni caso essi debbono essere provvisti della laurea in ingegneria civile od industriale ovvero di altra laurea conseguita in una Scuola o Facoltà di ingegneria del Regno. Se essi hanno conseguito tale laurea dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 9.

I posti che nella prima applicazione del presente decreto risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi *B* e *C* di cui alle allegate tabelle *B* e *C*, potranno essere conferiti, mediante pubblici concorsi per titoli, con l'osservanza delle altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

È in facoltà dell'Amministrazione di accertarsi, nei modi che saranno stabiliti dal bando di concorso, dell'idoneità fisica nonchè della maturità tecnica professionale degli aspiranti ai posti di geometra e del grado di cultura generale degli aspiranti ai posti di gruppo *C*.

I posti di grado iniziale che si renderanno disponibili dopo l'espletamento del concorso per titoli di cui al 1° comma del presente articolo e non oltre il 1° luglio 1942-XX, nel grado iniziale di ciascuno dei gruppi *B* e *C* di cui alle allegate tabelle *B* e *C* saranno conferiti, per non oltre la metà, mediante concorsi per esami ai quali potrà partecipare il personale non di ruolo, fornito del prescritto titolo di studio che alla data del presente decreto si trovi già alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato ed alla data del decreto che indice il concorso abbia almeno due anni d'ininterrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda, per gli aspiranti ai posti di geometra, e di avventizio, diurnista o cottimista di terza categoria, per gli aspiranti ai posti di gruppo *C*.

Agli effetti della partecipazione del personale non di ruolo di cui al precedente comma, ai concorsi di cui al presente articolo potrà prescindersi dal limite di età nonchè dall'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 10.

In deroga al precedente art. 3, per gli aspiranti che alla data del presente decreto si trovino in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente art. 9, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole regie o pareggiate.

1) diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);
2) diploma di licenza di liceo moderno;
3) diploma di maturità scientifica;
4) diploma di licenza di Istituto industriale o di Scuola industriale di 3° grado;
5) diploma di licenza di Istituto nautico;
6) diploma di licenza di Scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928-VI;
7) diploma di perito agrario.

Art. 11.

I concorsi di cui all'art. 9 per il conferimento dei posti dei gradi iniziali dei gruppi *B* e *C* disponibili alle date del 1° luglio 1941-XIX e del 1° luglio 1942-XX, possono essere indetti ed espletati prima di tali date, ma la decorrenza della nomina dei vincitori non può essere anteriore, rispettivamente, alle date medesime.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi per titoli che saranno banditi ai sensi del 1° comma dei precedenti articoli 8 e 9 presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata con decreto Ministeriale.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è dispensato senza diritto ad indennità alcuna.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 13.

Per i concorsi per esami già indetti dopo il 1° ottobre 1938-XVI, per reclutamenti al grado iniziale nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia scaduto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, la facoltà prevista dal citato art. 3 potrà essere esercitata fino a non oltre il venticinque per cento dei posti messi a concorso per ciascun bando.

Ai fini del precedente comma detto termine è prorogato a due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto qualora scada entro il 1° luglio 1940-XVIII.

Art. 14.

All'atto dell'assunzione in ruolo del personale dichiarato vincitore dei concorsi per i gruppi *A*, *B* e *C* che verranno banditi giusta i precedenti articoli 8 e 9, i contingenti del personale non di ruolo di I, II e III categoria di cui ai decreti Ministeriali del 10 agosto 1939-XVII, e del 31 marzo 1940-XVIII, verranno ridotti di altrettante unità.

Le riduzioni di cui al precedente comma raggiungeranno in definitiva le cifre di 94, 600 e 450 unità rispettivamente per il personale di I, II e III categoria. Le riduzioni del personale non di ruolo di I categoria cominceranno ad essere operative quando l'organico del personale di ruolo di gruppo *A* avrà raggiunto la cifra di 321 unità.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° luglio 1940-XVIII. Da tale data resta abrogata ogni altra disposizione che con esso contrasti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 53. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

GRUPPO *A* (Ingegneri erariali)

Grado	Qualifica	Numero dei posti nell'organico		
		dal 1°-7-1940	dal 1°-7-1941	dal 1°-7-1942
5°	Ispettori generali	12 (*a*)	14 (*a*)	16 (*a*)
6°	Ingegneri capi	71 (*a*)	73 (*a*)	75 (*a*)
7°	Primi ingegneri di sezione	55 (*b*)	65 (*b*)	80 (*b*)
8°	Ingegneri principali di sezione	62	73	84
9°	Ingegneri principali	90	90	90
10°	Ingegneri	75	100	70
	TOTALI	365 (*a*) (*b*)	415 (*a*) (*b*)	415 (*a*) (*b*)

(*a*) Compreso un posto di grado 5° o 6° per la carica di amministratore generale dei Canali Cavour.
(*b*) Compreso un posto di vice direttore della Regia Zecca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

GRUPPO *B* (Geometri erariali).

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti nell'organico					
		dal 1°-7-1940	dal 1°-7-1941	dal 1°-7-1942	dal 1°-7-1943	dal 1°-7-1944	dal 1°-7-1945
8°	Geometra capo	266	291	326	356	386	418
9°	Geometra principale . .	480	525	588	642	686	750
10°	Geometra	840	970	1.072	988	914	818
11°	Geometra aggiunto . .						
	TOTALI . . .	1.586	1.786	1.986	1.986	1.986	1.986

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

Ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

GRUPPO *C* (Aiutanti, disegnatori, computisti)

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti nell'organico				
		dal 1°-7-1940	dal 1°-7-1941	dal 1°-7-1942	dal 1°-7-1943	dal 1°-7-1944
9°	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi (*a*)	88	100	109	119	128
10°	Aiutanti principali, disegnatori principali, computisti principali	256	290	315	340	365
11°	Primi aiutanti, primi disegnatori primi computisti.	420	475	516	557	598
12°	Aiutanti, disegnatori, computisti	820	1.019	1.044	1.068	1.093
	TOTALI . . .	1.584	1.884	1.984	2.084	2.184

(*a*) Compreso il posto di computista traduttore di cui all'art. 4 del regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Roma per la risoluzione di controversie derivanti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 30 novembre 1939-XVIII e 5 febbraio 1940-XVIII, rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni adottate in data 4, 20, 21, 28 dicembre 1939-XVIII e 4, 27 gennaio e 2 febbraio 1940-XVIII, rispettivamente dalle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Perugia, Terni, Roma, Rieti, Viterbo e Napoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede in Roma, di cui all'art. 5, comma 1°, del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto, per l'anno 1940-XVIII, dei signori:
De Conciliis comm. Carlo, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente effettivo;
Pasquale cav. uff. Rocco, consigliere della stessa Corte di appello, presidente supplente;
Prezioso comm. Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Tafuri comm. Simmaco, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Vona ing. Armando, arbitro ordinario, e Santoro ingegnere Felice, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;
D'Albora ing. Amedeo, arbitro ordinario, e Sorrentino ing. Michelangelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
Ramaccioni ing. Fabrizio, arbitro ordinario, e Bartoletti ing. Nestore, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Perugia;
Agamennone ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Novelletto ing. Nicola, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Rieti;
Alibrandi ing. Gino, arbitro ordinario, e Palladini ingegnere Leonardo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Roma;
Amati ing. cav. uff. Luigi, arbitro ordinario, e Possenti ing. Giovanni, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Terni;
Marzano ing. Giuseppe, arbitro ordinario, e Smargiassi ing. Domenico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Viterbo.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1940-XVIII
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 105. — VIVALDI

(2236)

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Ricostituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in L'Aquila per la risoluzione di controversie derivanti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;
Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 30 novembre 1939-XVIII e 5 febbraio 1940-XVIII rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 12, 18, 19, 23 e 29 dicembre 1939-XVIII, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie dell'Aquila, Pescara, Ascoli Piceno, Campobasso, Teramo e Chieti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1940-XVIII, dei signori:
Cav. uff. Barrosi Giacomo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;
Cav. uff. Masci Tomassino, consigliere della stessa Corte di appello, presidente supplente;
Comm. De Romanis Alberto, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario, e comm. Fraschetti Aldo, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro ordinario, ed ing. Leosini Massimo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila;
Ing. Marini Alessandro, arbitro ordinario, ed ing. Cimica Francesco, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
Ing. cav. uff. Schiavone Michelangelo, arbitro ordinario, ed ing. dott. Pappalardi Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;
Ing. D'Angelo Giovanni Maria, arbitro ordinario, ed ing. Desiderio Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;
Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;
Ing. cav. De Vico Antonio, arbitro ordinario, ed ingegnere comm. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1940-XVIII
Registro 11 Lavori pubblici, foglio 107. — VIVALDI

(2237)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 aprile 1940-XVIII.

Norme per la regolamentazione degli esami di concorso per merito distinto e d'idoneità per la promozione al grado 8°, gruppo A, nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1936, con il quale si approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerato che non è stato ancora pubblicato il regolamento per il personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Considerata l'urgente necessità di stabilire il programma degli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado ottavo del gruppo *A*, del ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione e la composizione delle relative Commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

Le prove degli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado ottavo del gruppo *A*, del ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione sono scritte e orali ed hanno luogo in Roma.

Ai predetti esami sono ammessi gli impiegati del medesimo ruolo i quali, alla data del provvedimento che indice gli esami, si trovino in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Le materie dell'esame di concorso per merito distinto sono le seguenti:

Prove scritte: (quattro)

1) Diritto civile;
2) Diritto amministrativo e costituzionale;
3) Economia politica corporativa e scienza delle finanze;
4) Leggi e regolamenti amministrativi riguardanti le attribuzioni del Commissariato (prova pratica).

Prova orale: (una)

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: istituzioni di diritto corporativo, istituzioni di diritto internazionale pubblico e nozioni di statistica.

Art. 3.

Le materie dell'esame di idoneità sono le seguenti:

Prove scritte: (tre)

1) Diritto civile;
2) Economia politica corporativa e scienza delle finanze;
3) Leggi e regolamenti amministrativi riguardanti le attribuzioni del Commissariato (prova pratica).

Prova orale: (una)

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, istituzioni di diritto corporativo e nozioni di statistica.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sia per l'esame di concorso per merito distinto che per quello di idoneità è composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta, del capo del personale del Commissariato e di un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato di grado non inferiore all'ottavo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Per gli esami di cui al presente decreto e per le relative graduatorie si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il giorno della sua data.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

(2261)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 giugno 1940-XVIII.

Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 2023, col quale è stato istituito in Roma un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale di Roma » e ne è stato approvato lo statuto relativo;

Visti i propri decreti in data 9 marzo 1938-XVI e 17 luglio 1939-XVII con i quali è stato provveduto alla nomina del Consiglio d'amministrazione dell'Ente a termine dell'art. 6 dello statuto;

Considerato che per il combinato disposto degli articoli 8, 16 e 20 dello statuto predetto col 31 dicembre 1939-XVIII è scaduto il Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso e che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione di esso Consiglio;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione quadriennale d'arte di Roma » è costituito come segue per il quadriennio 1° gennaio 1940-XVIII - 31 dicembre 1943-XXII:

San Martino Valperga conte avv. Enrico, Senatore del Regno;
Oppo prof. Cipriano Efisio, Consigliere nazionale;
Bologna Domenico;
Gigliòli prof. Giulio Quirino, Consigliere nazionale;

Gentiloni Silvery conte dott. ing. Stefano;
Calza Bini prof. Alberto, Consigliere nazionale;
Caravale dott. Erasmo;
Koch dott. Ottaviano Armando;
Amato Orazio, Consigliere nazionale.

Le funzioni di presidente dell'Ente e quelle di segretario generale sono rispettivamente affidate al conte senatore avv. Enrico San Martino Valperga e al Consigliere nazionale prof. Cipriano Efisio Oppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1940-XVIII.
Fusione nel Consorzio provinciale di Palermo della Società degli agricoltori siciliani di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, col quale l'Ente morale « Consorzio agrario provinciale cooperativo » di Palermo veniva riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

La « Società degli agricoltori siciliani, con Giardino di acclimazione » di Palermo, è fusa, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Palermo.

Art. 2.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività della Società degli agricoltori siciliani, alla data del 31 dicembre 1938, prendendo a base il bilancio della società approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Palermo.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività della società fusa è soggetta a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 3.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Palermo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dalla società degli agricoltori siciliani di Palermo, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Palermo nei riguardi della cessata attività della società fusa.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di Palermo è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Palermo, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 5 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2245)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1940-XVIII.
Nomina di componenti la seconda Sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio preso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 28, primo comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, sulla imposta ordinaria sul patrimonio;

Ritenuto che per agevolare il compito del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, in considerazione del numero di società i cui titoli debbono essere valutati ai fini di ciascuna delle citate due imposte, si è provveduto alla suddivisione del Comitato stesso in due Sezioni;

Ritenuto doversi designare i funzionari delle Amministrazioni delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e della Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al 7°, che ai termini dei citati articoli dei decreti legge suindicati debbono far parte della seconda Sezione del suddetto Comitato direttivo;

Decreta:

L'ispettore provinciale delle Tasse ed imposte indirette sugli affari Bagliani cav. Guido ed il procuratore superiore delle Imposte dirette Fratta cav. Gioacchino sono designati a far parte della seconda Sezione del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Milano, rispettivamente in rappresentanza della Amministrazione dalla quale ognuno di essi dipende.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazione riguardante l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI PADOVA

Ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, il cittadino italiano di razza ebraica Foà Vittorio fu Samuele-Lazzaro, incluso nell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII, quale comproprietario della società di fatto « Vittorio Foà e figlio », con sede in Padova, piazza Petrarca n. 7, è cancellato, ad ogni effetto, dal predetto elenco perchè è stato discriminato con provvedimento ministeriale n. 1663-3638 del 27 febbraio 1940-XVIII.

(2262)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 giugno 1940-XVIII - N. 133

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,27
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7425
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,725
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,20
Id. 5 % (1935)	89,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,30
Id. Id. 5 % (1936)	91,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,45

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Atessa, Francavilla al Mare, Guardiagrele e Lanciano, in provincia di Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 23 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Atessa (Chieti), Francavilla al Mare (Chieti), Guardiagrele (Chieti) e Lanciano (Chieti);

Autorizza

la Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, a sostituirsi, alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Atessa - 20 giugno 1940-XVIII, Francavilla al Mare - 21 giugno 1940-XVIII, Guardiagrele - 22 giugno 1940-XVIII e Lanciano - 21 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con una propria dipendenza, in Atessa (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2207)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della predetta legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026;

Visto il testo unico delle disposizioni sul regolamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, numero 596;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1703, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottotenenti maestri direttori di banda del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione, per banda o di composizione conseguito in un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno aver compiuto il 18° anno di età, e non aver superato il 36°, alla data del presente decreto.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª), e presentarla, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto militare cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono.

I concorrenti residenti all'estero dovranno presentare la domanda, nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli che allegano;

b) indicare il loro preciso recapito (corpo, ente o distretto militare cui appartengono).

Delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Ministero.

Entro il suddetto termine di sessanta giorni dovranno essere presentati altresì, alle stesse autorità di cui al primo comma del presente articolo, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal podestà.

I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3) certificato di stato civile, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo, con o senza prole;

4) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, in carta da bollo da L. 12, rilasciato dal segretario della Regia procura, e legalizzato dal procuratore del Re;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e vidimato dal prefetto;

6) diploma originale in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Conservatorio Regio o pareggiato del Regno, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed eventualmente altri documenti comprovanti la cultura e la perizia artistica del candidato (diplomi, attestati di studio e simili);

7) certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato nell'anno XVIII E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o da chi ne faccia le veci), attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno di iscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla G. I. L.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci);

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli, il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

8) copia aggiornata dello stato di servizio, o del foglio matricolare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato d'iscrizione sulle liste di leva (per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva);

9) dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato.

Tale visita sarà effettuata — a cura delle autorità militari competenti a ricevere le domande dei concorrenti — presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata, da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale militare, e da un ufficiale medico superiore (membri).

Per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nei territori dell'A. O. I. o in servizio non isolato all'estero, la visita sarà effettuata presso commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici (membri).

Per i concorrenti che trovansi nelle Isole italiane dell'Egeo, la visita sarà effettuata presso una Commissione composta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (presidente), e da due ufficiali medici (membri).

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le autorità sanitarie dovranno trasmettere, con la massima urgenza, all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica;

10) fotografia di data recente del candidato, con la firma del medesimo, autenticata da un Regio notaio o dal podestà, oppure, se il concorrente è in servizio militare, dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari in servizio saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 10, e alla domanda, sarà unita, a cura del Comando del corpo od ente interessato:

copia aggiornata dello stato di servizio, se ufficiali;

copia del foglio matricolare, se sottufficiali o militari di truppa;

rapporto informativo particolareggiato, riguardante il servizio prestato;

le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia.

Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente, ed eventualmente la moglie appartenga alla razza ebraica;

richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42 di cui alla circ. 228 G. M. 1914).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso devono curare scrupolosamente di presentare, alla competente autorità, tutti i documenti richiesti, non oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Solo per i concorrenti che trovansi in Albania, in Libia, nelle Isole italiane dell'Egeo, nei territori dell'A. O. I. o all'estero, i documenti richiesti potranno pervenire al Ministero entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i sessanta giorni dalla suddetta data (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Le autorità riceventi, in calce ad ogni domanda, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale è stata presentata la domanda stessa e i documenti che debbono corredarla.

Le stesse autorità trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale ufficiali in servizio permanente - Divisione 1ª), le domande con gli annessi documenti. I candidati potranno far pervenire al Ministero, entro il termine di dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti, documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per gli esami, da nominarsi con decreto del Ministero per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica civili e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso.

Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a quattro voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc., per pianoforte, con qualche accenno strumentale.

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 7.

Prima dell'inizio delle prove scritte la Commissione si riunirà per l'esame dei titoli.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, artistici e di carriera, ogni componente della Commissione disporrà di venti punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda, sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto, quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 10.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte, occorre riportare non meno di 12/20 di ciascuna prova.

Art. 11.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione.

Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che stabilirà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica dei cinque punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali contemplati dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, né sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 14.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi, insieme con la graduatoria, al Ministro.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, deciderà definitivamente sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente maestro direttore di banda al servizio permanente, e assumerà i doveri inerenti al suo stato dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino Ufficiale.

Se per qualsiasi motivo, il vincitore non potrà conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra
SODDU

(2225)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso a 5 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

p. Il Ministro: CAVAGNARI

Notificazione del concorso per titoli a cinque posti di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 5 tenenti in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso i laureati in ingegneria industriale o navale e meccanica che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani e di razza non ebraica;
b) essere iscritti al P.N.F.;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;
con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25.

È tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

a) la laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;

c) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione Stato Giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata dal Regio notaio;

e) certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);

g) certificato di stato libero o se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

n) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante.

Nel contesto della domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *g*), *h*) ed *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato, in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in colonia o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° e dal penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa, può, inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7 e nei due ultimi comma dell'art. 6.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.000 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come per quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

I vincitori del concorso, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni 6, a decorrere dalla nomina a tenente.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 14.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in Capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2257)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932, n. 1067;

Decreta:

E' indetto un concorso a 90 borse di studio per alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali.

Le borse di studio messe a concorso sono:

per i corsi inferiori: n. 10 di L. 1056 e n. 20 di L. 2200;
per i corsi superiori: n. 20 di L. 1056 e n. 40 di L. 2200.

Le borse di studio saranno conferite a giovanetti appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e meritevoli per profitto e buona condotta, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità, e che frequentino o abbiano titolo per frequentare i Regi istituti magistrali.

Le borse stesse sono assegnate in godimento presso i seguenti Regi istituti magistrali: Aosta, Aquila, Belluno, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Como, Fiume, Mantova, Modica, Novara, Nuoro, Padova, Ravenna, Rieti, Savona, Sondrio, Terni, Varese, Vicenza, Viterbo, Zara.

Il concorso ha luogo per titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani di guerra o per la causa nazionale, ai figli di minorati di guerra o per la causa nazionale, ai figli di decorati al valore, di ex combattenti, di iscritti al P. N. F.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'Ordine superiore classico, Div. II), non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre la domanda in carta libera con precisa indicazione dell'indirizzo, anche i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia;
3) certificato dal quale risultino «la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri»;
4) pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato dell'ultimo scrutinio per promozione o dell'ultimo esame;
5) certificato comunale sulla composizione della famiglia, e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;
6) certificato del competente procuratore delle imposte, circa l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza, e anche in quello di domicilio quando residenza e domicilio siano diversi;
7) documento comprovante l'iscrizione alle Organizzazioni giovanili del Regime ed eventuali benemerenze nelle Organizzazioni stesse;
8) tutti gli altri documenti che l'aspirante ritenga utile di presentare.

I suindicati documenti sono esenti dalla tassa di bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, ma debbono essere regolarmente legalizzati.

Nelle domande dovrà indicarsi se il giovane partecipi anche al concorso per posti gratuiti nei Convitti e, nell'ipotesi affermativa, per quale dei due benefici intenda optare, qualora venga compreso nelle graduatorie di entrambi i concorsi. Dovranno inoltre indicarsi, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali il giovane intende svolgere i suoi studi magistrali.

Le graduatorie saranno rese esecutive con la pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Si fa riserva di procedere, in base alle classificazioni dei concorrenti fatte dalla Commissione giudicatrice, alla assegnazione delle altre borse che eventualmente risultino disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1940-41.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(2243)

REGIA PREFETTURA DI FIUME

Graduatoria del concorso al posto di direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto n. 5287 del 31 marzo 1939-XVII, con cui veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al posto di direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Fiume.

1) Polzella dott. Luigi	con voti 138,60
2) Latini dott. Luigi Pio	» 130 —
3) Salsi dott. Paride	» 127,60
4) Maina dott. Roberto	» 126,10

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Prefettura e del comune di Fiume.

Fiume, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TESTA

(2234)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.